



ALLEGATO A alla Dgr n. 375 del 28 marzo 2017

pag. 1/2

“Criteri, modalità, termini per la presentazione delle richieste di accesso agli interventi aggiuntivi da parte di farmacie rurali”

-art. 22, LR n. 7/2016-

1. *Fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 22, comma 2, LR n. 7/2016):*

- il fatturato annuo realizzato, valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non deve essere superiore a euro 500.000,00;
- ai fini della verifica del possesso di detto requisito, viene fatto riferimento alla Dichiarazione IVA effettuata nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- in caso di presenza di farmacie succursali o dispensari farmaceutici, i relativi fatturati concorrono alla formazione del fatturato complessivo utile ai fini della verifica dei requisiti di cui al punto 1;
- in caso di società titolari di più farmacie ai sensi dell'art. 7, L. n. 362/1991 e s.m.i. fa fede il fatturato annuo realizzato dalla Società, valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. *Requisito di “ruralità”:*

- la farmacia deve risultare classificata “rurale” al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- in caso di società titolari di più farmacie ai sensi dell'art. 7, L. n. 362/1991 e s.m.i., le stesse devono risultare tutte classificate “rurale” al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

3. *Modalità di erogazione del contributo:*

- la somma annua stanziata va ripartita tra le farmacie in possesso dei requisiti, che hanno inoltrato domanda entro il termine di cui al punto 4.
Gli importi sono calcolati come segue, tenuto conto delle fasce di fatturato utile ai fini IVA (di seguito chiamato fatturato) sotto riportate e relativi coefficienti:
 - fatturato fino a euro 200.000,00: coefficiente 2
 - fatturato da euro 200.001,00 a 300.000,00: coefficiente 1,5
 - fatturato da euro 300.001,00 a 500.000,00: coefficiente 1
 - a. individuazione di un valore “x” dato dal rapporto tra la sommatoria di tutti i fatturati dichiarati e il fatturato dichiarato dalla singola farmacia;
 - b. il valore “x” così determinato viene moltiplicato per il coefficiente relativo alla fascia di fatturato corrispondente, determinando così un nuovo valore “y”;
 - c. calcolo della percentuale inversa di incidenza “z” data dal rapporto tra singolo valore “y” e la sommatoria di tutti i valori “y”(x100);
 - d. determinazione del contributo dato dall'applicazione della percentuale “z” sullo stanziamento annuo complessivo;
- tetto massimo di contributo per singola farmacia avente diritto: euro 15.000,00;

- in caso di presenza di farmacie rurali di nuova apertura o di trasferimento di titolarità nel corso dell'anno preso a riferimento per la determinazione del fatturato valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (periodo d'imposta), l'importo da corrispondere, se dovuto, va calcolato tenuto conto del fatturato realizzato riparametrato su 365 giorni;
- in caso di trasferimento di titolarità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dalla ditta/società che ha inoltrato la domanda stessa nei termini previsti, l'intero contributo spetta alla ditta/società titolare della farmacia al momento dell'effettivo pagamento del contributo;
- in caso di società titolari di più farmacie ai sensi dell'art. 7, L. n. 362/1991 e s.m.i, qualora le stesse dovessero ricadere sul territorio di competenza di AULSS diverse, l'Azienda di afferenza è quella ove ha sede legale la Società;
- l'importo spettante è liquidato previo accertamento, ai sensi dell'art. 71, DPR n. 445/2000 e s.m.i., della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

4. *Modalità di presentazione delle domande*

- Il titolare di farmacia che al 31.12 presenti i requisiti di cui sopra, sub 1 e 2, può presentare domanda (con allegata copia del documento di identità) su specifico modello entro e non oltre il
 - per l'anno 2017: 31 maggio - requisiti al 31.12.2016 (fase di prima applicazione);
 - per gli anni successivi: 31 marzo - requisiti al 31.12. anno precedente alla presentazione della domanda;

l'invio in data successiva comporta l'esclusione. Fa fede la data di invio della PEC o del timbro postale qualora inviata con Raccomandata A/R.